

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa)

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, quale strumento insostituibile per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico.
2. La Repubblica si dota di strumenti e promuove interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri.
3. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella presente legge.

Art. 2

(Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura)

1. Per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata e con l'approvazione, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Il primo Piano d'azione nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'adozione del Piano d'azione nazionale è preceduta dall'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione nazionale, si tiene conto delle seguenti finalità:
 - a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo sociale ed economico della Nazione e favorire l'aumento del numero di lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale;
 - b) garantire un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali;

- c) promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie;
- d) promuovere la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la fruizione e la diffusione;
- e) valorizzare e promuovere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale e, in particolar modo, tra istituzioni pubbliche ed associazioni professionali del settore librario;
- f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano d'azione nazionale;
- g) promuovere nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura.

4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l'individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un'origine forestale ecologicamente responsabile.

5. Il Piano d'azione nazionale prevede interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale.

6. In particolare, il Piano d'azione nazionale, contiene anche indicazioni circa le azioni da avviare per:

- a) favorire la lettura nella prima infanzia;
- b) promuovere la lettura nei luoghi di detenzione a favore della popolazione detenuta, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali, e negli ospedali a favore dei minori ospedalizzati a lunga degenza;
- c) promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali.

7. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Art. 3

(Patti locali per la lettura e conferimento del titolo «Città del libro»)

1. Le Regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.

2. I Patti locali per la lettura prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e alla luce delle specificità territoriali, interventi

finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti sui bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.

3. Il Centro per il libro e la lettura provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei Patti locali per la lettura.

4. Il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qualifica di «Città del libro» alle amministrazioni locali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza di una o più biblioteche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
- b) attivazione di un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;
- c) adozione di provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti;
- d) sostegno a programmi per l'avviamento alla lettura in età prescolare e a programmi per la promozione dell'accesso alla lettura da parte di persone a rischio di esclusione sociale;
- e) presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.

5. La qualifica di «Città del libro» ha validità biennale. Il Centro per il libro e la lettura provvede, nei sei mesi precedenti alla scadenza, a verificare la permanenza dei requisiti ai fini della conferma della qualifica.

Art. 4

(Biblioteche pubbliche)

1. Le biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti territoriali, delle Università e degli enti culturali e di ricerca, identificate ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantiscono a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione della lettura di cui agli articoli 2 e 3 per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo.

2. Le biblioteche di cui al comma 1 sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono determinate, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, le caratteristiche e gli

standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l'erogazione dei propri servizi, con particolare riferimento a:

- a) l'articolazione dell'orario in relazione alle esigenze e ai ritmi di vita del pubblico;
- b) una dotazione documentaria comprensiva di opere e prodotti editoriali nei principali formati e supporti, adeguata al pubblico di riferimento e costantemente aggiornata;
- c) la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali, nel luogo e nel momento scelti dall'utente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali, sicurezza pubblica;
- d) attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle più diffuse tecnologie dell'informazione e ad istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione;
- e) attività di avviamento alla lettura e di promozione del libro;
- f) attività di consulenza informativa e documentaria.

4. I servizi di cui al comma 4 sono erogati in forma singola o associata, attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5.

5. Gli *standard* definiti ai sensi del comma 3 e i servizi di cui al comma 4 del presente articolo concorrono a definire i livelli di qualità della valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Il Centro per il libro e la lettura, al fine di valutare il contributo dato dall'attività delle biblioteche di cui al comma 1 al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale, nonché per promuovere il confronto internazionale, definisce entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza Unificata e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, modalità di raccolta e di elaborazione omogenee dei dati relativi alle dotazioni, ai servizi, al personale e ai risultati delle medesime biblioteche e cura la raccolta, l'elaborazione periodica e la diffusione dei dati.

7. Le attività e i servizi delle biblioteche di cui al comma 1 e dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5 che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale o dei Patti locali per la lettura accedono alle risorse del fondo di cui all'articolo 9, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.

Art. 5

(Sistemi bibliotecari)

1. Le biblioteche di cui all'articolo 4 si organizzano ai sensi del comma 2 in Reti di biblioteche, che costituiscono i sistemi bibliotecari, e cooperano per il

raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo ove possibile strutture e risorse e coordinando attività e servizi.

2. I sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.

3. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), previa intesa in sede di Conferenza Unificata e d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti.

4. Le Regioni disciplinano d'intesa con l'ICCU, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e a seguito di una consultazione dei soggetti interessati, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.

Art. 6

(Digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti)

1. Le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e ogni società del medesimo gruppo favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. A tale scopo, la digitalizzazione viene eseguita utilizzando *standard* aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei *file* e dei metadati nel contesto del *Web* semantico.

2. Il servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'ICCU, provvede, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, all'armonizzazione e all'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, indicando altresì i requisiti qualitativi e tecnici per l'ammissibilità di tali progetti a finanziamenti pubblici, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di fruizione e valorizzazione dei beni culturali e conformandosi ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, parità di trattamento, economia e trasparenza della gestione.

3. È compito del Servizio bibliotecario nazionale assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente tramite rete telematica, alle

opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 e il loro riuso per qualsiasi finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. I soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscano a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico, a condizione che detti accordi:

a) siano integralmente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) siano adeguatamente motivati dall’impossibilità di coprire altrimenti i costi della digitalizzazione;

c) prevedano la consegna, all’istituto che ha fornito il materiale da digitalizzare, di una copia digitale libera da misure tecnologiche di protezione di ciascuna opera riprodotta, in modo che esso ne consenta la consultazione presso la propria sede;

d) non attribuiscano diritti di privativa per una durata superiore a cinque anni dalla data di digitalizzazione del singolo volume;

e) prevedano che, alla scadenza del termine previsto, l’istituto possa disporre pienamente della copia digitale del singolo volume.

4. Gli accordi stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinegoziati entro 12 mesi dalla stessa data per adeguarli alle nuove disposizioni salvo che le operazioni di digitalizzazione siano già materialmente iniziate.

5. Nel rispetto della legislazione in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, ivi compreso il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Servizio bibliotecario nazionale promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione, assicurandone la libera fruizione. Promuove o partecipa altresì a iniziative di digitalizzazione di opere fuori commercio, previo accordo con i titolari di diritti.

6. Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale imputare una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali di cui all’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

Art. 7

(Promozione della lettura a scuola)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila in cui operi personale, individuato all'interno dell'organico dell'autonomia assegnato alla rete di scuole, in possesso di idonee qualifiche professionali nella gestione di servizi di biblioteca, documentazione, competenze informative e promozione della lettura, con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l'attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta dalla legge.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il decreto stabilisce *standard* minimi relativi alla sede, al personale, alle raccolte, all'accessibilità, alle prestazioni e alle attività delle biblioteche scolastiche. Al mantenimento e all'incremento della dotazione libraria di ciascuna istituzione scolastica possono concorrere soggetti pubblici e privati.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, è abrogato l'articolo 158 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e incentiva la collaborazione tra le scuole e il Servizio bibliotecario nazionale al fine dell'utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione validati e certificati dall'ICCU e dei relativi percorsi di formazione all'uso.
5. Le biblioteche scolastiche promuovono programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.
6. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti.
7. La partecipazione alle attività di cui al comma 5 è valida ai fini della formazione in servizio dei docenti.
8. È istituita la Settimana della lettura a scuola, cui ogni anno partecipano le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura. La Settimana viene individuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto di analoghe iniziative a livello europeo.

9. Durante la Settimana della lettura a scuola ogni istituzione scolastica organizza iniziative di promozione della lettura, in rete con altre scuole del territorio e in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.

Art. 8

(Disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri)

1. Al fine di promuovere l'acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

2. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui e ne hanno titolo i contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). E' conseguentemente autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

4. Il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».

6. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» sono aggiunte le seguenti: «, per le attività

di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro ai sensi della presente legge».

Art. 9

(Istituzione del Fondo per la promozione della lettura)

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui alla presente legge.
2. La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale.
3. Accedono alle risorse del Fondo di cui al comma 1, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura, le biblioteche di cui all'articolo 4, comma 1, i sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5, le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro annui.

Art. 10

(Misure per il sostegno delle librerie indipendenti)

1. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.
2. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.
3. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. La qualifica di «libreria di qualità» è riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura alle librerie indipendenti di cui al comma 1, che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.

Art. 11

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 7 milioni per l'anno 2016 e in euro 65 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.

2. Le esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all'allegato C-*bis* annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono così modificate:

a) è abrogata l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;

b) è abrogata l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) è ridotta fino a determinare un risparmio di euro 56,5 milioni l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che modifica, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, al fine di consentire

al medesimo di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dalla presente legge.